



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128
www.comune.origgio.va.it
e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it
e-mail certificata: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Telefoni:
Centralino 02 / 9695111
Segreteria 02 / 96951182
Ufficio Tecnico 02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi 02 / 96951183
Servizi Sociali 02 / 96951186
Vigili Urbani 02 / 96951185
Fax 02 / 96951150

Prot. n. 8029

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA VARIANTE AGLI ATTI COSTITUTIVI IL VIGENTE P.G.T. PER L'INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI OPERE PUBBLICHE (PISTE CICLOPEDONALI IN VIA PER CANTALUPO, VIALE EUROPA, VIA ACHILLE GRANDI E VIA PRIMO MAGGIO – PROLUNGAMENTO VIA SANT'AMBROGIO – VASCA DI LAMINAZIONE PER ACQUE METEORICHE – AMPLIAMENTO PLIS – PARCO DEI MUGHETTI)

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

VISTI:

- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27/06/2001;
- La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- Gli "ulteriori adempimenti in disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con:
 - D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS" che individua e precisa le fasi metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
 - D.G.R. n. 10971 del febbraio 2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli";
 - D.G.R.n. 3836 del 25 luglio 2012 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Approvazione allegato 1/u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole";
- La Parte II del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Strategica (IPPC)";
- Il P.G.T. del Comune di Origgio, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/07/2013 e pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 14/11/2022 con oggetto "Avvio del procedimento di variante agli atti costitutivi il vigente PGT per l'individuazione puntuale

di opere pubbliche (piste ciclopedonali in via per Cantalupo, viale Europa, via Achille Grandi e via Primo Maggio – prolungamento via Sant’Ambrogio – vasca di laminazione per acque meteoriche – ampliamento perimetro del PLIS – Parco dei Mughetti) con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

- L’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS (deliberazione di G.C. n. 128 del 14/11/2022);

PREMESSO che:

- Il Comune di Origgio con il Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato in data 18/02/2020 con deliberazione n. 5, ha previsto la realizzazione del prolungamento di via Sant’Ambrogio sino a via San Carlo;
- Lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico individuata tra gli interventi strutturali una vasca di laminazione per il recapito delle acque meteoriche della zona industriale Nord-Ovest;
- In sede di perfezionamento delle procedure ambientali/urbanistiche relative all’intervento (ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010) SUAP Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l., sia il PLIS-Parco dei Mughetti sia il Comune di Origgio si sono impegnati ad ampliare il perimetro del Parco;
- L’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 76 del 21/07/2022 ha deciso di partecipare alla manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) finalizzato all’approvazione e candidatura del progetto denominato “Origgio rigenera – infrastrutture e servizi per il lavoro, la mobilità e lo sviluppo sostenibile”;
- La Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/7024 del 26/09/2022 ha approvato l’elenco delle proposte ammesse alla fase di negoziazione; elenco nel quale è indicato anche il progetto presentato dal Comune di Origgio;

CONSIDERATO che la predetta variante, in relazione ai suoi contenuti, deve essere accompagnata dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così come disposto dall’art. 4 della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- In data 14/11/2022 con delibera di G.C. n. 128 è stato dato avvio al procedimento relativo alla variante al vigente P.G.T., ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005, unitamente a quello della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- In data 17/01/2023, con atto n. 732 di protocollo è stato dato avviso di avvio dei procedimenti;
- In data 08/03/2023 è stato dato avviso di indizione della Conferenza di verifica per il giorno 12/04/2023 e contestualmente è stato dato avviso di deposito e messa a disposizione sul sito web del Comune di Origgio e sul portale SIVAS di Regione Lombardia del Rapporto Ambientale Preliminare per la predetta variante;
- Con la richiamata deliberazione di G.C. n. 128 del 14/01/2022 sono stati individuati:
 - Il Comune di Origgio, quale Soggetto Proponente l’intervento;
 - L’Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Procedente nella figura del tecnico comunale arch. Claudio Zerbi;
 - L’Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Competente nella figura del tecnico comunale arch. Samuele Pozzato;
 - I soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Como e Varese; ATS INSUBRIA di Varese – Dipartimento Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; PLIS – Parco dei Mughetti;

- Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica; Città Metropolitana di Milano – Settore Pianificazione Generale; Comune di Cerro Maggiore; Comune di Lainate; Comune di Nerviano; Comune di Caronno Pertusella; Comune di Saronno; Comune di Uboldo; Ufficio d'Ambito 11 Varese; Snam Gas S.p.A.; E-Distribuzione S.p.A.; 2i Rete Gas S.p.A.; Alfa S.r.l.; Autostrade per l'Italia S.p.A.; Terna S.p.A.;
- I singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale, comprendenti le associazioni ambientaliste locali Eco '90 Uboldo ed Amici del Bosco di Origgio Onlus, nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- L'Autorità Procedente ha individuato tra gli Enti territorialmente interessati anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Per il 12/04/2023 è stata indetta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante al P.G.T. di cui trattasi;
- Sono pervenuti al competente Ufficio comunale entro le ore 10,00 del giorno 12/04/2023 i seguenti pareri:
 - a) prot. 3655 in data 10/03/2023, il parere di e-distribuzione S.p.A.;
 - b) prot. 3803 in data 13/03/2023, il parere di 2i Rete Gas S.p.A.;
 - c) prot. 4446 in data 27/03/2023, il parere di ATS Insubria;
 - d) prot. 4784 in data 03/04/2023, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese;
 - e) prot. 4936 in data 04/04/2023, il decreto (n. 99 del 04/04/2023) della Provincia di Varese;
 - f) prot. 4937 in data 04/04/2023, il parere di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
 - g) prot. 4988 in data 05/04/2023, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTO:

- Del parere di e-distribuzione che ha comunicato “...Vi informiamo che siamo impossibilitati a partecipare alla conferenza simultanea indetta per il 12/04/2023; in ottemperanza alle vostre aspettative, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto....”;
- Del parere di 2i Rete Gas S.p.A. che ha comunicato che “.....nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima. ...”;
- Del parere dell'ATS Insubria che ha comunicato “...**non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S., in quanto non si rilevano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito degli interventi proposti** infatti, le modifiche proposte al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole possono essere considerate di leggera entità ed indirizzate ad una messa a punto delle destinazioni delle aree. ...”;
- **ARPA Lombardia – Dipartimento Como – Varese**, ha concluso che “Dalla valutazione della documentazione presentata, non sono emerse particolari criticità rispetto al progetto di variante o vincoli interessanti le aree.
Si rimanda alle Autorità Competente e Procedente per la VAS la decisione in merito all'assoggettabilità o all'esclusione della variante, fatto salvo eventuali pareri e/o motivazioni ostative da parte di altri Enti all'esclusione interessati dal procedimento di verifica. Si rimanda a quanto sopra osservato e alle proposte mitigative/compensative a cui si è accennato per contenere eventuali impatti sulle matrici ambientali durante le fasi di cantiere ed esercizio. Si rimane a disposizione per eventuali prescrizioni e si resta in attesa di conoscere l'esito del procedimento”;
- **Provincia di Varese** ha decretato “**DI RITENERE** che la Variante non presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS” nonché “...**DI SEGNALARE** che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5 comma 4, L.R. 31/2014)”;

- Autostrade per l'Italia S.p.A.** ha comunicato: *“Preso atto che la documentazione trasmessa non dà contezza della distanza dell’opera dal confine autostradale, oltretutto dalla fascia di rispetto correttamente computata - che in linea con quanto definito dall’art. 3 punto 22) del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992, va misurata a partire dal confine della proprietà autostradale, nel caso specifico rappresentato dalla P.Ia 1529 fgl. 906 – si richiama l’osservanza della norma che impone, nei casi di nuova costruzione di viabilità, parcheggi, spazi di manovra e piste ciclopedonali, se realizzati con pacchetto stradale standard in cls, misto cemento o bitume, aventi quindi carattere definitivo, la distanza di 30 metri dal limite della proprietà. Inoltre, qualora si rendesse necessario modificare le barriere esistenti o installarne di nuove nei tratti autostradali interferenti dalle nuove opere, gli oneri di tali interventi dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente sia per la fase di realizzazione che di manutenzione dell’opera. Infine, considerata l’assenza di un progetto di Studio di Impatto Ambientale così come di un Piano di Monitoraggio Ambientale, si rappresenta che dovrà intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente la gestione di eventuali superamenti dei limiti normativi dovuti all’impatto dei lavori e dell’opera in esercizio sulle diverse componenti ambientali. Per quanto sopra la Scrivente si riserva di produrre specifiche valutazioni a valle delle elaborazioni progettuali di dettaglio che verranno fornite in sede di successive fasi della valutazione”;*
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha comunicato: *“A tal riguardo innanzitutto si rappresenta come l’intervento oggetto dell’odierna conferenza di servizi (cfr prolungamento via Sant’Ambrogio) interferisce con una tratta viabilistica data in concessione alla Società Autostrade per l’Italia in forza di convenzione di concessione intercorrente con questa Amministrazione. A fronte, pertanto, dei poteri conferiti alla Società concessionaria rispettivamente dalla convenzione di concessione e dal Codice della Strada si rimanda, ai fini del presente procedimento e nei limiti dello stesso, al parere che emetterà detta Concessionaria autostradale, anche per conto del Ministero, la quale dovrà aver cura di argomentare le situazioni peculiari e di confrontarsi preventivamente con questo Concedente nel caso di eventuali interventi che possano condizionare la circolazione sulla viabilità autostradale”;*

VISTO che ARPA Lombardia Dipartimento Como – Varese, in merito al procedimento di VAS in questione, ha formulato alcuni suggerimenti ed ha ricordato alcuni aspetti da considerare in fase di realizzazione degli interventi:

- 1. “..Si riscontra che il primo percorso prevede un tratto “in inserimento al PLIS. In particolare per questo tracciato, ma suggerito anche per quelli posti ai margini del Parco, sarebbe utile garantire la tipologia delle opere già previste per quegli interventi, descritti del PPI, relativi ai percorsi di fruizione del PLIS, quali l’utilizzo di strade campestri esistenti con sistemazione del fondo naturale. Si aggiunge che sarebbe preferibile evitare l’illuminazione dei tracciati per evitare di arrecare disturbo alla fauna e non utilizzare staccionate ad incrocio (tipo “criss cross”)..”*
- 2. “...Si ritiene utile rammentare che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall’art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15/03/2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l’applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel R.r. 7/2018 – testo coordinato. ...”;*
- 3. “...Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante la fase di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e delle operazioni di scavo, sarà cura dell’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale d’Igiene (art. 2.5.31), il quale indica che: “L’esercizio di qualsiasi attività che dia luogo anche occasionalmente, a produrre gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e a costituire pertanto*

pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato. ...”;

4. Vengono ricordati gli adempimenti di legge in tema di movimentazione delle terre e rocce da scavo;
5. Durante le fasi di cantiere “...si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea...”;

DA ATTO che con la citata deliberazione di G.C. n. 128 del 14/11/2022 l'Amministrazione comunale ha avviato anche la procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed a seguito della pubblicità legale prevista dalla vigente norma è pervenuta un'osservazione da parte della Farmaceutici Formenti S.p.A., la quale ha evidenziato che qualora l'Amministrazione procedesse all'esproprio dell'area posta a Nord del complesso produttivo, verrebbe meno una superficie di circa 700 mq. adibita a spazio parcheggi e conseguentemente verrebbe meno la possibilità di rispettare le vigenti norme in materia di parcheggi pertinenziali ai fabbricati già esistenti;

RICORDATO che in occasione della manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato per la formulazione di una proposta di un accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) la Eurovetro S.r.l. e la O-I Manufacturing Italy S.p.A. avevano manifestato l'esigenza di una pista ciclopedonale per consentire al personale residente in Origgio di poter arrivare in sicurezza al posto di lavoro;

CONSTATATO che l'accoglimento dell'osservazione presentata dalla Farmaceutici Formenti S.p.A. , ovvero, la non realizzazione del tratto di pista ciclopedonale da via A. Grandi sino a via Buozzi, non pregiudica il raggiungimento in sicurezza a piedi e/o in bicicletta della Eurovetro S.r.l. e della O-I Manufacturing Italy S.p.A., si ritiene che in sede di variante urbanistica l'indicazione del percorso ciclopedonale possa essere rideterminato senza che ciò determini interferenze ambientali;

DATO ATTO che al punto 2 del Rapporto preliminare si è analizzato l'Ampliamento del PLIS dei Mughetti ed in particolare si è evidenziato come il nuovo perimetro ipotizzato comprendesse anche alcune aree del Tessuto urbano consolidato (1.660 mq);

CONSIDERATO che dai sopralluoghi effettuati in via per Cantalupo è emerso che gran parte delle aree oggi a TUC sono confinate (recintate) e la qualità dei soprassuoli non rende opportuna la loro ricomprensione nel nuovo perimetro del PLIS dei Mughetti. Pertanto si ritiene corretto riconfermare in sede di variante urbanistica la proposta di nuovo perimetro del PLIS, fatta eccezione per le aree in via per Cantalupo che oggi ricadono nel TUC. Questa scelta non evidenzia elementi di possibili interferenze ambientali vista la consistenza e la marginalità di dette aree. Nello specifico le aree che non vengono riconfermate nel TUC sono già previste dal vigente PGT e oggetto della relativa procedura di VAS;

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il verbale della Conferenza di verifica;

RITENUTO che gli interventi proposti e la relativa variante al P.G.T., non comportino significativi effetti sull'ambiente;

RITENUTO, pertanto, d'intesa con l'Autorità Procedente, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la variante al vigente P.G.T. in esame;

Per tutto quanto esposto

DECRETA

- 1) Di escludere la variante al P.G.T. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- 2) Di tenere in debita considerazione le osservazioni e/o i suggerimenti di ATS Insubria, ARPA Lombardia Dipartimento Como – Varese, Ministero dei Trasporti e di Autostrade per l'Italia S.p.A. in sede di stesura del progetto definitivo ed esecutivo;
- 3) Di inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia e di Pubblicarlo sul sito SIVAS;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Origgio e all'Albo Pretorio informatico;
- 5) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, gli Enti Territorialmente interessati.

Origgio, lì 05/06/2023

L'Autorità Competente per la VAS
Arch. Samuele Pozzato
Firmato digitalmente

L'Autorità Procedente per la VAS
Arch. Claudio Zerbi
Firmato digitalmente